

**Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - in genere -
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 31/01/2014**

Iscrizione del difensore all'albo delle giurisdizioni superiori - Contestazione - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Conseguenze.

In caso di contestazione dello "ius postulandi" per mancanza di iscrizione all'albo dei difensori abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, grava sul difensore interessato l'onere di allegare il contrario, producendo certificazione da cui risulti tale potere ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., oppure allegandolo in una memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 dello stesso codice. Il difensore privo dello "ius postulandi", destinatario unico della procura alle liti, non ha il potere di certificare l'autenticità della firma del mandante, ed è irrilevante che l'autenticità della sottoscrizione sia certificata da altro legale cui non sia stata conferita la procura.

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2156 del 31/01/2014